

# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

2010

ESTRATTO



Edizioni ETS



INTERVISTA A VALERIO SPIGARELLI  
PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

di GIOVANNI CANZIO

Abbiamo chiesto all'Avv. Valerio Spigarelli, recentemente eletto Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, di rispondere ad alcune domande sullo stato e sulle prospettive della giustizia penale, oggi, in Italia.

DOMANDA: *Tutti gli osservatori, nazionali e internazionali, definiscono lo stato di crisi della giustizia penale (e non solo!), oggi in Italia, "drammatico" o addirittura prossimo al "collasso". Le cause e le responsabilità sono molteplici, risalenti e ormai indagate in profondità. Esiste, o non, piena consapevolezza dell'attuale situazione da parte dei protagonisti del processo penale, Avvocatura e Magistratura?*

RISPOSTA: Esiste la consapevolezza, questo è indubbio, ma purtroppo non l'identità di vedute sulle reali cause del fenomeno. Noi avvocati abbiamo sempre ascoltato giaculatorie sulla durata dei processi che partono dal semplicistico postulato secondo il quale ciò dipende dall'eccesso di garanzie, dalla struttura del codice di procedura e soprattutto da un atteggiamento dell'avvocatura tutto teso a sfruttare qualsiasi maglia del sistema per allungare i tempi al fine di far prescrivere i reati. "Difendersi nel processo e non dal processo" è lo slogan efficace che si è coniato, per identificare prima e contrastare poi questo supposto malcostume. Andando ad analizzare questi punti bisogna chiarire alcuni aspetti. Quanto alla struttura del processo intanto va sottolineato che il problema della durata non pare essere radicalmente cambiato tra il vecchio e il nuovo codice, senza le amnistie cicliche della prima Repubblica il codice inquisitorio sarebbe "scoppiato" né più né meno di quello accusatorio. In altri termini non pare che "l'accusatorio" sia più dispendioso dell'"inquisitorio", anzi se viene adeguatamente messo in grado di funzionare è sicuramente più efficiente. Se poi invece si vuole mettere in discussione il doppio grado di merito è bene che si sappia che noi siamo decisamente contrari, anche perché riteniamo che sia un diritto consacrato anche nella convenzione di

New York. Sull' abuso del processo per ottenere la prescrizione si dimentica che le innovazioni legislative, e prima ancora la giurisprudenza di legittimità che in certi casi le ha anticipate, hanno da tempo semplicemente vanificato queste tattiche dilatorie. Quando si chiede un rinvio per legittimo impedimento la prescrizione si sospende per un tempo più che congruo, identicamente è possibile fare in casi di ricusazione e di rimessione. Allorché, già alcuni anni fa, l'Unione delle Camere Penali volle indagare a fondo le cause della lunghezza dei processi nella fase in cui l'attività difensiva ha una reale incidenza, cioè nel dibattimento, scoprì che le richieste difensive, di qualsiasi genere, non avevano un rilievo percentuale così significativo. Perfino quella che veniva, e tuttora viene, ritenuta una delle pratiche dilatorie d'elezione, cioè la richiesta di rinnovazione degli atti in caso di mutamento del giudice, si dimostrò statisticamente ininfluenza. I risultati di quella ricerca, fatta prima a Roma e poi su tutto il territorio nazionale con la collaborazione dell'Eurispes, dimostrarono in realtà ciò che gli avvocati – e tutti gli operatori – già sapevano: il tempo si perde principalmente perché l'organizzazione fa acqua, come dimostra l'intervallo assurdamente lungo che passa tra la definizione di un grado di giudizio e l'altro. Tra il Tribunale e la Corte di Appello., a Roma, ci sono una ventina di metri in linea d'aria, un fascicolo per percorrerli ci mette mesi e mesi.

D.: *Uno dei più gravi problemi del nostro processo penale sono i c.d. tempi morti (il tempo processuale è scandito oggi da rinvii che, a tacer d'altro, non offrono un'immagine di buona organizzazione). Quali sono le cause e i possibili rimedi?*

R.: Le cause affondano da un lato in problemi di carattere strutturale e d'altro lato in disfunzioni dovute alla disorganizzazione. Prendendo ad esempio il tema delle notifiche proprio la ricerca che ho citato accertò che quelle fatte dai difensori con lettera raccomandata, dati alla mano, erano più efficaci di quelle effettuate dall'apparato statale; se i testimoni citati dai difensori compaiono in udienza in percentuale maggiore rispetto a quelli citati dagli ufficiali giudiziari o dalla PG, c'è da chiedersi come mai. Ancora quei dati riscontrarono che si rinviavano più processi per meri problemi logistici (indisponibilità di aule, di impianti di fono registrazione, di personale) di quanto non si pensi. Poi bisogna considerare che un buon giudice non è necessariamente un buon organizzatore del proprio

calendario, e spesso non è neppure un buon organizzatore tout court. Nei tribunali di grandi dimensioni l'introduzione di manager dotati di specifica professionalità in tema di organizzazione potrebbe migliorare la situazione, il fatto è che questa innovazione, che pure è stata proposta in sede di discussione della così detta riforma Castelli è stata fieramente avversata proprio dalla magistratura, io spero che questo atteggiamento cambi.

D.: *Indipendentemente dalle eventuali scelte di competenza del legislatore, ci sono autonomi spazi e tempi per i più urgenti interventi, mirati e di settore, che siano elaborati e gestiti congiuntamente, in una sinergica opera di "autorganizzazione", da parte dell'Avvocatura e della Magistratura? È lecito attendersi dal leale spirito di collaborazione la sperimentazione di nuovi moduli comportamentali, sul terreno, ad esempio, dello smaltimento dei numerosissimi processi pendenti (avvisi e notifiche ai difensori, protocolli di udienza, best practices, criteri di priorità, impugnazioni ecc.), ancor prima che l'inesorabile monito dell'Unione Europea induca il Parlamento italiano ad adottare soluzioni straordinarie ad hoc?*

R.: Quando esiste una concreta volontà di dialogo tra i dirigenti degli uffici e le rappresentanze dell'Avvocatura si possono stabilire circuiti virtuosi per quel che concerne l'organizzazione del lavoro. Protocolli di udienza e criteri di priorità per lo smaltimento degli affari sono i terreni d'elezioni di questi incontri, che possono riguardare anche gli orari e le modalità di accesso a taluni uffici, il ricevimento da parte dei magistrati, insomma tutto quel che incide sugli ingranaggi della macchina. Lo spirito di collaborazione, sotto questo profilo, non è in discussione da parte dell'Avvocatura, anche perché è nell'interesse degli avvocati muoversi in un ambiente in cui il "pensiero burocratico", spesso impermeabile al buon senso, non complichino inutilmente le cose. E ciò, si badi, è proprio quel che avviene in molti uffici giudiziari dove l'avvocatura, che in definitiva non dovrebbe essere distinta sotto questo profilo dai cittadini che rappresenta nel giudizio, a volte viene trattata come una fonte di complicazione. Va detto, però, che oggi in molte sedi si registrano rapporti più collaborativi tra la magistratura e le rappresentanze dell'avvocatura e ciò avviene là dove si abbandonano visioni paternalistiche, quando va bene, o "proprietarie", quando va peggio, da parte dei capi degli uffici. Altro terreno in cui, al di là delle modifiche legislative, si può utilmente sperimentare, soprattutto

nei Tribunali di minori dimensioni, è anche quello delle notifiche per via elettronica, la posta certificata su questo può essere di grande aiuto. Di più ancora potremmo fare, ma in questo caso l'intervento legislativo è necessario, intervenendo sul rito contumaciale e su quello degli irreperibili. In ordine a quest'ultimo la proposta è secca quanto lineare: sospendiamo processo e prescrizione nei confronti dell'imputato una volta che lo si ritiene irreperibile. Non c'è alcun senso a gettare tempo e risorse per ottenere una condanna virtuale, o magari destinata ad essere travolta nel momento in cui finalmente l'imputato viene individuato dalla constatazione che poteva essere raggiunto e non lo è stato. Anche in tema di notificazioni si può intervenire, pure eliminando doppie notifiche nel corso delle indagini preliminari per un certo tipo di atti. L'Unione delle camere Penali, fin dal 2008, ha avanzato una proposta in questo senso. Tutto ciò premesso va sottolineato che il difensore tutela in primo luogo il diritto di libertà del suo assistito e che il suo ruolo è anche quello, se ne ricorrono i presupposti, di garantirgli di non essere condannato e sottoposto ad una pena senza ruolo quale quella che può intervenire a distanza di tempo così rilevante da non avere più alcun senso. Se il fine del difensore non può essere quello di lavorare per la prescrizione del reato, non si può neppure pretendere che sottoscriva protocolli che lo impegnino a non far maturare la prescrizione.

D.: *Quale giudizio ritiene di dare sull'esperienza della partecipazione dei rappresentanti del Foro ai Consigli Giudiziari e, sulla falsariga di questa, come giudica l'idea di costituire, in ogni distretto, "tavoli tecnici" cui partecipino periodicamente i capi degli uffici giudiziari e le rappresentanze dell'Avvocatura per l'analisi dei problemi e per la scelta delle soluzioni migliori?*

R.: Al recente congresso dell'ANM ho ascoltato diverse relazioni che lamentavano una sorta di disimpegno dell'avvocatura all'interno dei Consigli Giudiziari, è un dato che mi colpì ma che mi pare spiegabile attraverso una considerazione che nasce prima di tutto una personale testimonianza. Quando, dieci anni fa, si iniziò a parlare dell'ingresso dell'avvocatura nei consigli, la cosa venne fortemente avversata da parte della magistratura, associata e non. L'allora Presidente del Tribunale di Roma, in un dibattito organizzato dalla Camera Penale, si spinse a dire che inserire gli avvocati nella sede dove si discute della carriera di un magistrato avrebbe permes-

so la realizzazione di trasversali “vendette” da parte degli stessi avvocati rispetto agli esiti dell’attività giudiziaria. Questo atteggiamento proseguì anche durante la discussione della riforma Castelli, tanto che la presenza degli avvocati fu ridimensionata, direi in maniera assai significativa già in quella fase, Mastella fece il resto subito dopo. Ora si scopre quel che in fondo era del tutto ovvio: nulla come l’avvocatura può contribuire a fotografare il comportamento professionale di un magistrato. Solo che l’avvocatura ritiene che la presenza nei consigli giudiziari, attualmente, sia poco incisiva proprio perché sfornita di un reale potere di incidere sulle questioni più delicate. Se non proprio “abusivi” gli avvocati si sentono, e non senza ragioni, perlomeno degli “intrusi”. Ciò posto, accanto ai “tavoli tecnici”, e ad un rapporto - come si diceva prima - finalmente non paternalistico da parte dei capi degli uffici nei confronti delle rappresentanze dell’avvocatura, ciò che si dovrebbe rimeditare è anche il ruolo degli avvocati nei consigli giudiziari: se si vuole una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli avvocati è necessario, oltre che logico, riconoscergli anche maggior potere.

D.: *Non sembra giunto il momento di contrarre drasticamente l'accesso alla professione forense, prescriverne la specializzazione e allargare le occasioni e gli spazi della formazione “comune” e “specializzata” di Avvocati e Magistrati?*

R.: Come è noto quella sulla riforma dell’ordinamento forense, in particolare per il riconoscimento della necessità di una programmazione già a livello universitario, di una maggiore selezione qualitativa al momento dell’accesso ed infine della introduzione della specializzazione in campo forense, è una delle battaglie politiche che l’avvocatura, Unione delle Camere Penali in primis, sta combattendo in questi ultimi anni. E non è una iniziativa priva di contrasti, anche all’interno. L’eccessivo numero degli avvocati nel nostro Paese, va però sottolineato, è uno dei problemi che incidono sul funzionamento della macchina complessiva, ma nel campo penale questo non è legato alla strumentale proliferazione degli affari, ché il sistema mi pare smaltisca assai velocemente le notizie criminis infondate, quando provengono da un privato. Piuttosto la cattiva preparazione dei difensori, e peggio ancora la eventuale mancanza di consapevolezza del delicato ruolo che essi sono chiamati a svolgere nel campo penale, finiscono per danneggiare non solo il singolo processo in cui questo si mani-

fešta ma anche il sistema nel suo complesso. Insomma, un avvocato non alla altezza della situazione legittima prassi distorte da parte dei magistrati, requirenti o giudicanti, che modificano in senso peggiorativo il sistema della procedura. Un esempio tipico di questo fenomeno si registra sulle modalità di acquisizione della prova dichiarativa: le regole dell'esame incrociato vengono sottoposte ad una costante e generalizzata disapplicazione che l'avvocatura non contrasta con la dovuta fermezza e anche questo – accanto alla svalutazione della importanza e della cogenza di quella regole che la giurisprudenza di legittimità ha avallato fin qui – rende la cross-examination all'italiana un caricatura dell'originale. Le Camere Penali sono impegnate da venti anni nella costruzione di un circuito culturale, attraverso le scuole territoriali, che garantisce aggiornamento costante e specialistico, ed oggi questo vera e propria struttura si è arricchito della scuola di Alta Formazione. I penalisti devono essere specialisti non solo perché lo è il loro sapere, ma perché la specializzazione garantisce la qualità della prestazione professionale nei confronti degli assistiti. Ed i primi a dover essere specialisti dovranno essere i difensori di ufficio, poiché in quel caso è onere dello Stato di garantire un avvocato preparato, visto che è lo Stato che lo sceglie per l'imputato.

- D.: *Quali riforme del sistema processuale a breve, medio e lungo termine suggerirebbe al legislatore, tenuto conto tuttavia della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili? Al di là di interventi legislativi sull'azione (obbligatorietà, obbligatorietà temperata, discrezionalità, opportunità) e sul processo penale, cioè sulla "risposta" ai flussi della domanda di giustizia penale, non sarebbe più saggio e proficuo intervenire ancor prima sulla "domanda", ridisegnando le fattispecie di effettivo rilievo criminoso, allargando il novero dei delitti procedibili a querela e innovando sul terreno della mediazione e della conciliazione? Per altro verso, quali potrebbero essere i rimedi contro un ricorso eccessivo alla tutela penale, non di rado invocata con denunce prive della necessaria serietà?*
- R.: In un passaggio del programma che ho presentato al Congresso di Palermo ho testualmente scritto "„Interventi deflattivi pur sottoposti a controllo giurisdizionale, come l'irrelevanza del fatto, l'estensione della perseguibilità a querela, le condotte riparatorie produttive di estinzione del reato, devono essere introdotti parallelamente alla riforma dei riti alternativi per raggiungere lo scopo della riduzione del numero dei procedimen-

ti destinati a passare alla fase dibattimentale.”. Quanto poi alla depenalizzazione siamo tutti d'accordo e, perlomeno a parole, lo è anche il legislatore, salvo poi dimenticarsene ogni qualvolta una qualche emergenza, più o meno mediaticamente creata o comunque gonfiata, spinge inesorabilmente verso la ricerca del consenso di piazza. In Italia una bella sanzione penale è un irresistibile ornamento legislativo buono per qualsiasi precetto, questo a prescindere dal bene tutelato dalle norma, purché sia invocato da quel complesso mediatico-politico che fa spesso le veci della pubblica opinione. La risposta penale rassicura e funziona, come calamita del consenso, peccato che poi finisca per intasare un sistema già di suo inflazionato rendendo la sanzione penale del tutto inefficace, se non addirittura virtuale. Bisogna avere il coraggio di dire che una reazione razionale non consiste sempre e comunque nella sanzione penale, e che quando alla sanzione penale si deve ricorrere è bene che il carcere sia una extrema ratio, la riforma del sistema delle sanzioni penali dovrebbe essere una priorità. Per le querele temerarie, invece, i rimedi sono già previsti, solo che non vengono mai applicati. Come già accennato, viceversa, sono contrario a riforme di altro genere, come la eliminazione dell'appello, ovvero la esecutività della sentenza penale di primo grado. In sede di apertura dell'anno giudiziario in alcune relazioni, proprio per dimostrare la terzietà della magistratura giudicante, si è fatto riferimento alla percentuale di modifiche delle sentenze che in grado di appello si registrano, oltre il 50 per cento: mi sembra il miglior argomento per evitare di modificare il sistema sul punto.

D.: *Non ravvisa il rischio che, in difetto di significativi investimenti di tipo finanziario e di un'ampia diffusione delle più avanzate applicazioni informatiche e telematiche, e in mancanza di un pronto ed efficace impegno di autorganizzazione – pure pubblicamente assunto dall'Avvocatura e dalla Magistratura nei più recenti Congressi di categoria –, le tante criticità accumulate nel corso dell'ultimo ventennio possano rimanere irrisolte a causa delle gravi disfunzioni derivanti dalla cronica e irragionevole durata del processo penale italiano?*

R.: Dirò una cosa che non farà piacere a molta parte dei magistrati, ma perlomeno mi trovo in buona compagnia visto che recentemente l'ho sentita ripetere anche da esperti ed osservatori certamente “neutrali”, come Luciano Violante: non è vero che le risorse italiane siano percentualmente

inferiori rispetto a quelle di altri grandi paesi europei, è vero che vengono impiegate male. Fatta questa premessa il resto appartiene al campo dell'ovvio: è certo che un maggiore impiego della telematica, ed una maggiore dotazione economica aiuterebbero a risolvere la crisi. L'ufficio del giudice, cioè una delle proposte che erano state avanzate a suo tempo, e che tanto inciderebbe non solo sulla quantità ma anche sulla qualità dei processi, abbisogna di denaro per essere realizzata. Anche in punto di tecnologie però mi sembra necessaria una puntualizzazione: la tecnologia non è "neutra" ma va sempre adottata alla luce dei principi. Il processo telematico, ad esempio, va bene per il civile, non per il penale, dove il contatto tra il testimone e il giudice è necessario. La scannerizzazione degli atti, che serve ed è necessaria, deve essere fatta in maniera tale da renderli facilmente accessibili ai difensori e non come avviene oggi, dove in processi di grandi dimensioni si rivela un fattore di complicazione piuttosto che un aiuto. Insomma viva la tecnologia "giusta" del processo giusto.

D.: *Se è vero, infine, che i "mestieri" dei protagonisti del processo penale, Avvocati e Magistrati, si radicano su una cultura giuridica comune, quale contributo possono offrire e quale ruolo possono svolgere, in questo drammatico contesto di crisi, l'Università e la Dottrina?*

R.: Mi riporto a quel che da sempre l'Unione delle Camere Penali sostiene quando invoca l'attuazione del principio di terzietà del giudice scritto nell'articolo 111 della Costituzione: una comune cultura della legalità si costruisce fin dalla formazione universitaria enucleando percorsi comuni per i protagonisti del processo ed istituendo luoghi di formazione congiunta in cui i tre soggetti che ne sono gli attori possano coltivare, oltre al sapere specialistico, anche una comune appartenenza ad sistema di valori. Il tutto ovviamente tutelando le specifiche posizioni delle diverse posizioni del giudice, del pm e del difensore. Il che significa che queste tre funzioni, che sono ontologicamente diverse, debbono essere inquadrare, dal punto di vista ordinamentale, in maniera differente l'una dall'altra ma lasciando spazio ad una comune cultura della osservanza delle regole. In questo l'accademia può giocare un ruolo fondamentale, e rinnovato.

Edizioni ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com  
Finito di stampare nel mese di maggio 2011